

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 8 ottobre 2008 — Barbin/Parlamento**

(Causa F-81/07) <sup>(1)</sup>

**(Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2006 — Scrutinio per merito comparativo)**

(2008/C 313/104)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Florence Barbin (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Lukošiūtė e R. Ignătescu, agenti, successivamente C. Burgos, A. Lukošiūtė e R. Ignătescu)

**Oggetto**

Annullamento della decisione del Parlamento europeo di non promuovere la ricorrente al grado AD 12 per l'esercizio di promozione 2006.

**Dispositivo**

- 1) La decisione del Parlamento europeo 20 novembre 2006, di non promuovere la sig.ra Barbin per l'esercizio di promozione 2006, è annullata.
- 2) Il Parlamento europeo è condannato alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 247 del 20.10.2007, pag. 43.

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 4 settembre 2008 — Duta/Corte di giustizia**

(Causa F-103/07) <sup>(1)</sup>

**(Funzione pubblica — Agenti temporanei — Assunzione — Referendario — Art. 2, lett. c), del RAA — Atto che arreca pregiudizio — Rapporto di fiducia)**

(2008/C 313/105)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Radu Duta (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Krieg)

Convenuta: Corte di giustizia delle Comunità europee (rappresentante: M. Schauss, agente)

**Oggetto**

Da una parte, l'annullamento della decisione della commissione del Tribunale di primo grado competente a pronunciarsi sui reclami 4 giugno 2007, che ha respinto la candidatura del ricorrente ad un posto di referendario presso il gabinetto di un giudice del Tribunale di primo grado e, dall'altra, la richiesta di un risarcimento simbolico, pari ad un euro, per il danno subito.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 315 del 22.12.2007, pag. 45 e GU C 79 del 29.3.2008, pag. 39 (rettifica).

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 11 settembre 2008 — Smadja/Commissione**

(Causa F-135/07) <sup>(1)</sup>

**(Funzione pubblica — Funzionari — Assunzione — Nomina — Inquadramento nello scatto — Nuova nomina della ricorrente allo stesso posto dopo l'annullamento della sua prima nomina ad opera di una sentenza del Tribunale di primo grado — Principio di proporzionalità — Principio della tutela del legittimo affidamento — Dovere di sollecitudine)**

(2008/C 313/106)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Daniele Smadja (New Delhi, India) (rappresentante: avv. É. Boigelot)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Martin e K. Hermann, agenti)

**Oggetto**

Da un lato, l'annullamento della decisione della Commissione di nomina della ricorrente, funzionaria inizialmente inquadrata nel grado A\*15, quarto scatto, in quanto essa stabilisce il suo inquadramento nel grado A\*15, primo scatto, a seguito della sua rinomina al posto di direttore della direzione B della direzione generale «Relazioni esterne» (RELEX.B), avvenuta in seguito all'annullamento della sua prima nomina, e, dall'altro, la domanda di risarcimento dei danni morali e materiali.

**Dispositivo**

1) La decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 dicembre 2006, che fissa l'inquadramento della sig.ra Smadja nel grado A\*15, primo scatto, con un'anzianità di scatto al 1° novembre 2005, è annullata.

2) La Commissione delle Comunità europee è condannata a tutte le spese.

(<sup>1</sup>) GU C 37 del 9.2.2008, pag. 35.

**Ricorso proposto il 13 ottobre 2008 — Wenig/Commissione**

(Causa F-80/08)

(2008/C 313/107)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Fritz Harald Wenig (Woluwe Saint-Pierre, Belgio) (rappresentanti: avv.ti G.-A. Dal, D. Voillemot, D. Bosquet)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione della Commissione di sospendere il ricorrente e di ordinare una trattenuta di 1 000 EUR mensili dalla sua retribuzione

**Conclusioni del ricorrente**

— Annullare la decisione della Commissione 18 settembre 2008 di sospendere il ricorrente e di ordinare una trattenuta di 1 000 EUR mensili dalla sua retribuzione, e ciò a termini degli artt. 23 e 24 dell'allegato IX dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee;

— condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

**Ricorso proposto il 13 ottobre 2008 — Ketselidou/Commissione**

(Causa F-81/08)

(2008/C 313/108)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Zoe Ketselidou (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. S. Pappas)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione con cui si respinge la domanda proposta dalla ricorrente in ordine alla revisione del calcolo delle annualità di pensione da conteggiare in sede di trasferimento dei diritti pensionistici dalla stessa maturati in Grecia verso il regime comunitario

**Conclusioni della ricorrente**

— Annullare la decisione 10 gennaio 2008 con cui l'APN ha respinto la domanda proposta dalla ricorrente affinché si procedesse alla revisione del calcolo delle annualità di pensione dalla stessa maturate presso il regime pensionistico delle istituzioni delle Comunità europee in seguito al trasferimento dei suoi diritti pensionistici da parte degli organismi pensionistici greci;

— condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

**Ricorso proposto il 10 ottobre 2008 — Gheysens/Consiglio**

(Causa F-83/08)

(2008/C 313/109)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Johan Gheysens (Mechelen, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea